



CITTA' DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 133

OGGETTO :

BILANCIO 2025/2027 - CONTRIBUTO DI SBARCO ANNO 2025 - CONFERMA TARIFFE APPROVATE PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventiquattro, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore diciannove e minuti zero, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Comunale, presso PALAZZO MUNICIPALE.

Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
1. SEVERINO MARCELLA	Sindaco	X	
2. BERTOLINO ALESSANDRO	Vice Sindaco	X	
3. BOLONGARO MARIA GRAZIA	Assessore	X	
4. GASPARRO CARLA	Assessore	X	
5. SALA STEFANIA	Assessore		X
Totale		4	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor BOGGI GIOVANNI il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, la Signora SEVERINO MARCELLA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2016 avente per oggetto "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali";

VISTO l'art. 33 del collegato ambientale della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 che ha introdotto il "contributo di sbarco" in sostituzione della vigente imposta di sbarco, al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori.

VISTO il comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è sostituito dal citato articolo 33 nel modo seguente:

« 3-*bis*. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il contributo di sbarco non è dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo è destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori».

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16/03/2016 con la quale è stata istituito il contributo di sbarco ai sensi di quanto previsto dall'art. 33, del collegato ambientale della Legge 28 dicembre 2015, n. 221 e stabilito il corrispettivo del contributo nella misura di € 0,50 a passeggero e per ogni Isola;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 16/03/2016 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale disciplinante il contributo di sbarco;

CHE le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi comunali devono essere deliberate dal Comune entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

RITENUTO riconfermare per l'anno 2025 le tariffe del contributo di sbarco vigenti nell'anno 2024.

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. ed in particolare l'articolo 49.

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Fiscalità, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. articolo 49;

SU richiesta del Sindaco il Segretario Comunale, ai sensi dell'articolo 97, comma 2) del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 attesta la conformità del presente provvedimento alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

CON voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. di riconfermare per l'anno 2025 il corrispettivo del contributo di sbarco vigente nell'anno 2024 nella misura di € 0,50 a passeggero e per ogni Isola;
2. di trasmettere telematicamente, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, la presente deliberazione che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo d'invio di cui al combinato disposto dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 201/2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La Giunta Comunale, riscontrata l'urgenza di provvedere in merito, con votazione unanime favorevole resa in forma separata delibera di dichiarare il presente atto di immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente
F.to SEVERINO MARCELLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato digitalmente
F.to BOGGI GIOVANNI

Il sottoscritto delegato dal Sindaco, attesta che la presente copia del sopra riportato documento è stata prodotta mediante utilizzo di sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti, e che è copia conforme all'originale.

Stresa, li 27/01/2025

Il Delegato Firma Autografa/Digitale

Copia di documento informatico prodotta con sistema di gestione documentale conforme alle regole tecniche vigenti (D.P.C.M. 14 novembre 2014)